MEDU MEDICI PER I DIRITTI UMANI

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ANNO 2020

Addì sabato 3 ottobre 2020 presso la Sala Murialdo in Via degli Etruschi 36 a Roma, si riunisce alle ore 10 in seconda convocazione l'Assemblea generale dei soci MEDU anno 2020.

Sono presenti i seguenti soci: Albertoni Francesco, Alesini, Marco, Aliprandi Giuseppe, Barbieri Alberto, Barbieri Giuseppe, Di Cicco Dea, Fossi Luciano, Leoni Serena, Marchetti Cristina, Parolini Oscar, Petry Roseli, Pulcinelli Cristiano, Rocca Beatrice, Stivala Micol, Visco Comandini Federica, Tavoso Marie-Aude, Zanchetta Marco.

L'ordine del giorno è il seguente:

- Registrazione dei partecipanti e tesseramento dei soci
- Apertura dei lavori e indicazioni sullo svolgimento dell'Assemblea
- Presentazione e votazione della Relazione annuale delle attività
- Presentazione e votazione Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio preventivo 2020
- Presentazione, discussione e votazione modifiche allo Statuto
- Elezione Consiglio Direttivo
- Elezione cariche interne al Consiglio Direttivo
- Presentazione delle attività. I progetti raccontati in tre immagini (presentazioni e domande)
- Focus. Quale ruolo per un'organizzazione medico-umanitaria nel contrasto della pandemia tra i gruppi socialmente vulnerabili?
- Conclusioni AG 2019
- Dibattito pubblico. Il nuovo patto europeo su immigrazione e asilo: quali conseguenze sui diritti umani?
- Chiusura

Ore 10:00: il Presidente, dichiara regolarmente costituita ed aperta l'Assemblea generale dei soci, dando lettura dell'ordine del giorno.

(omissis)

Ore 11:45: il Presidente informa che il nuovo Statuto di Medu è stato redatto in adeguamento al nuovo "Codice del Terzo settore" D. Lgs. 117/2017 ex art. 82 co. 3. Dopo aver distribuito ai presenti copia del vecchio Statuto, il Presidente da lettura del testo del nuovo Statuto, che presenta diverse modifiche distribuite nella quasi totalità degli articoli ed una diversa numerazione degli articoli stessi:

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE II
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 5
Tuscolano

N. 3462

Serie 3

Data 26/10/2010

ATTO
ESENTE

IL DIRIGENTE

MEDU MEDICI PER I DIRITTI UMANI

STATUTO
MEDICI PER I DIRITTI UMANI
Associazione ETS

Art 1 – Lo statuto è in adeguamento, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 ex art. 82 co. 3 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "MEDICI PER I DIRITTI UMANI ETS" (in sigla MEDU ETS), da ora in avanti denominata "associazione".

Art. 2 - L'Associazione ha Sede legale in Roma, Via dei Zeno n. 10, CAP 00176.

Per gli scopi istituzionali l'associazione si articola in Sede nazionale e Sedi territoriali. Solo il Consiglio Direttivo (nel seguito indicato con C.D.) ha la facoltà di istituire Sedi territoriali.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

SCOPO

Art. 4 – L'Associazione ha lo scopo di svolgere e promuovere, sia in Italia che all'estero, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, attività di carattere sanitario ed educativo rivolte alle popolazioni emarginate e vulnerabili, per il raggiungimento del loro benessere fisico, mentale e sociale. Le attività che svolge l'Associazione sono comprese in quelle rientranti nell'articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, oltre a prestare assistenza alle persone colpite da eventi dannosi anche collettivi quali catastrofi naturali o guerre, testimonia e denuncia le violazioni del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani in qualsiasi contesto si trovi ad agire.

L'Associazione é aconfessionale, apartitica e non persegue alcun scopo di lucro.

Art. 5 – Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo precedente l'Associazione:

- porta assistenza sanitaria alle popolazioni più vulnerabili nelle situazioni di crisi;
- promuove l'impegno volontario di medici ed altri operatori professionali della salute, cosi come di cittadini e professionisti di altre discipline necessari alle sue azioni;
- sviluppa all'interno della società civile spazi democratici e partecipativi per la promozione del diritto alla salute e degli altri diritti umani;
- sostiene iniziative di cooperazione internazionale che valorizzino il ruolo dei partner locali e che rendano le popolazioni protagoniste del proprio sviluppo;
- promuove attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, sia in ambito nazione e che internazionale, al fine di favorire la conoscenza e la presa di coscienza del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani;
- svolge attività di selezione e formazione dei volontari ed attività di studio, ricerca ed organizzazione di corsi, seminari e convegni su argomenti di interesse della Associazione;
- si riserva di svolgere tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti.

Partendo dalla pratica medica ed in totale indipendenza, l'Associazione:

- individua i rischi di crisi e le minacce alla salute e alla dignità con il fine di contribuire alla loro prevenzione;

- ricerca la cooperazione di altri partner per azioni di solidarietà al di là dell'area della salute;
- denuncia con una azione di testimonianza le violazioni dei diritti umani ed in particolare l'esclusione dal diritto alla salute;
- sviluppa nuovi approcci e nuove pratiche di salute pubblica, fondati sul rispetto della dignità umana e delle diverse culture dei popoli;
- si impegna ad intrattenere una relazione di totale trasparenza con i suoi donatori.

Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, purché riconducibile all'oggetto sociale sopra individuato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti identificati dal Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dalle norme di Legge.

L'Associazione può esercitare a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

ARTICOLAZIONE

Art. 6 - Tutte le attività dell'Associazione Medici pari Diritti Umani, in carenza dì esplicite indicazioni, sono svolte dalla Sede nazionale e programmate e dirette dal C.D. Per gruppi di soci operanti in territori limitati, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività e progetti regionali, locali ed internazionali nonché una presenza associativa diffusa sul territorio, il C.D. può istituire con propria deliberazione delle Sedi territoriali operative e stabilirne l'afferenza alla Sede nazionale. Le Sedi territoriali sono costituite da gruppi di Soci e/o sostenitori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un regolamento preventivamente approvato dai Consiglio Direttivo.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE SOCI EFFETTIVI

Art. 7 - I soci si distinguono in soci ordinari e soci benemeriti.

Art. 8 – I soci ordinari hanno tutti uguali diritti e doveri ed in particolare hanno uguale diritto dì voto nelle Assemblee sia ordinane che straordinarie e all'elettorato sia attivo che passivo.

Sono soci ordinari coloro che prestano attività professionale o comunque operativa nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione per un minimo di 80 ore annuali come anche tutti coloro che abbiano effettuato una missione umanitaria per conto di Medici per Diritti Umani. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal C.D.

L'ammissione di un nuovo socio che abbia presentato domanda, anche in formato elettronico, è decisa dal C.D. La domanda di ammissione, diretta al Presidente, deve essere presentata e sottoscritta da due soci con anzianità non inferiore ad un anno. Parte Integrante della domanda di associazione è la documentazione dell'attività svolta a favore della Associazione nella misura più sopra indicata. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del C.D., nel libro degli associati.

Contro l'eventuale decisione negativa del C.D., che in tal caso ha l'obbligo di motivarla entro 60 giorni dalla

domanda, è ammesso il ricorso all'Assemblea nella sua prima seduta successiva alla decisione del C.D.

SOCI BENEMERITI

Art. 9 - Il C.D. può attribuire la qualifica di socio benemerito a persone fisiche in virtù di particolari servizi resi all'Associazione; con detta qualifica il socio acquisisce il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato passivo.

SOSTENITORI

Art. 10 - Sono sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al funzionamento dell'associazione pur non prestando la propria attività,

Il contributo annuo dei sostenitori deve essere stabilito in misura non inferiore a 5 (cinque) volte la quota associativa annuale.

I sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Sono riconosciuti infine come "Amici di Medici per i Diritti Umani" tutti coloro che, pur non essendo soci o sostenitori, operano per realizzare le finalità dell'associazione.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 11 - I soci effettivi e benemeriti hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
5. prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci effettivi e benemeriti hanno il dovere di:

1. versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati dal C.D. pena la decadenza dalla qualifica di soci;
2. osservare lo statuto, il regolamento, le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal C.D. e gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.
3. tenere una condotta coerente alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 12 - La qualifica dì socio non è trasmissibile e può venir meno per seguenti motivi:

a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio. In caso contrario, il socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa anche per l'anno successivo.

b) decadenza dichiarata dall'Assemblea generale dei soci su indicazione del C.D. per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) delibera di esclusione adottata dall'assemblea a norma dell'art.14 per accertati motivi di incompatibilità o per il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12.

d) morte dell'associato.

Art. 13 - L'esclusione del socio può avvenire in seguito all'accertamento dell'esecuzione di azioni contrarie alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

Qualora giunga circostanziata notizia al C.D. del compimento di dette azioni da parte di un socio, il C.D. con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, può decidere di sospendere cautelativamente il socio, rimettendo la pratica al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero in caso contrario all'Assemblea.

Entro sessanta giorni il Collegio dei Probiviri, se nominato, pronuncerà il suo giudizio motivato che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. In ogni caso l'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. L'esclusione ha effetto immediato e non dà diritto ad alcuna parte o quota dei beni dell'Associazione né ad alcun rimborso della quota associativa pagata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale, dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Organo di controllo;
d) il Collegio dei probiviri, se nominato.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 15 - L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci di MEDU. In essa hanno diritto al voto tutti i soci effettivi e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea determina le linee dì politica generale dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria dal C.D. almeno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo economico finanziario dell'esercizio in corso. L'assemblea ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività svolte preparata dal C.D., vota la relazione, i bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via straordinaria dal C.D. o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 16 - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante l'invio, da parte del segretario, di lettera di convocazione (anche in forma elettronica) ai soci almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea,

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea gli associati potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio presente non potrà tuttavia avere più di due deleghe.

Art. 17 - L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto dì voto. In seconda convocazione, che potrà avvenire mezz'ora dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sull'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che pure potrà avvenire mezz'ora dopo la prima qualora sia intervenuto un numero dì soci perlomeno pari a quello dei componenti del CD. più uno. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega, salvo le eccezioni di cui agli artt. 19 e 31.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, che nomina un Segretario verbalizzante dell'adunanza. Spetta al Presidente o ad un socio da lui delegato constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Il segretario redige e firma, unitamente al Presidente, il verbale delle riunioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata dì mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art 18 - Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal C.D. o da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, nonché per approvare il regolamento stesso, é indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed un voto favorevole e dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il C.D. è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, eletti fra gli associati. Non sono eleggibili coloro che siano negli organi dirigenti di altre associazioni che operano in campo umanitario.

Il C.D. può avvalersi anche invitandoli ad intervenire in Consiglio a scopo consultivo, di esperti e tecnici. Il Coordinatore generale partecipa con carattere consultivo alle sedute del C.D.

Il C.D. è eletto dall'Assemblea generale dei soci. I suoi membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituito, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 20 - Il C.D. elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, Tesoriere, ed Segretario.
Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in connessione alla carica rivestita o ad altri incarichi speciali ricevuti che siano stati preventivamente autorizzati dal C.D. e risultino debitamente documentate.

Art. 21 - Il C.D. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta viene convocato dal presidente oppure, quando ne viene fatta domanda, da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti suoi componenti.

Le riunioni sono convocate di regola con un preavviso di sette giorni.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica e sonó presiedute dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di ambedue, da chi venga designato dai presenti, assistito dal segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige e firma unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni.

Il C.D. dichiara la decadenza di un suo componente qualora questi non abbia partecipato a tre sedute consecutive senza valide giustificazioni.

Art. 22 - Al C.D. sono affidate, secondo le linee stabilite dall'Assemblea generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

C.D. può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Il C.D. nomina il Coordinatore generale della struttura operativa. Il C.D. ogni anno determina l'ammontare delle quote sociali e redige il Bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Tesoriere, d'intesa con il Coordinatore generale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi ed in giudizio.

I compiti del Presidente sono:

a) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) convocare, presiedere e dirigere il C.D.;

c) predisporre, sentito il C.D. la relazione annuale sulla situazione organizzativa e sulle attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 24 - I membri del C.D. che hanno assunto le funzioni di tesoriere e di segretario svolgono le seguenti funzioni:

Tesoriere: é incaricato della gestione dei fondi societari, predispone il bilancio preventivo e consuntivo d'intesa con il Coordinatore generale, riferisce all'Assemblea della gestione economica; coordina la raccolta dei fondi qualora non ci siano soci all'uopo dedicati, raccoglie e controlla la correttezza dei documenti contabili delle Sedi territoriali, segnala al C.D. le eventuali anomalie dei suddetti,

Segretario: predispone gli ordini del giorno delle riunioni del C.D., cura i verbali di dette riunioni.

Il C.D. può inoltre individuare tra i suoi membri ed eventualmente tra membri cooptati, responsabili della progettazione

di nuove attività e della realizzazione di progetti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 – L' Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31 del Codice del Terzo settore, la Revisione Legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 – Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 - L'Assemblea degli associati, qualora ne ravvisi la necessità, elegge 3 (tre) associati che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminare collegialmente il comportamento di associati che risulti non consono alle finalità e allo spirito dell'Associazione.

I probiviri riferiscono di norma per scritto al C.D.

I probiviri sono inoltre i garanti del rispetto delle regole generali dell'Associazione.

COORDINATORE GENERALE

Art. 28 - Il Coordinatore generale (nel seguito indicato con C.g.) ha la responsabilità, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, del coordinamento delle attività e dell'Amministrazione nonché della gestione del personale e dei collaboratori dell'Associazione.

Il C.g. predispone e trasmette al Comitato Direttivo — d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti spesa. — proposte di delibera sulle attività, i progetti, le iniziative dell'Associazione, nonché sull'assunzione del personale e dei contratti di collaborazione.

Il C.g. é responsabile della cassa e delle decisioni operative di spesa, quali derivano dal bilancio di esercizio e dalle delibere del Comitato Direttivo.

Il C.g. coadiuva il Presidente, il Comitato Direttivo ed il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione annuale sulle attività dell'Associazione e della gestione del patrimonio.
Il C.g. d'intesa con il Presidente ed il Tesoriere, può assumere provvedimenti d'urgenza, informandone il Comitato Direttivo nella riunione dello stesso immediatamente successiva.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 29 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale e risultante dall'Atto Costitutivo;

b) dalle quote associative;

c) dalle contribuzioni degli associati e dai contributi ordinari e/o straordinari e/o da qualsiasi altra oblazione, erogazione, lascito, sussidio e contributo pubblico o privato che dovesse pervenire nonché da ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'Associazione;

d) da altri eventuali proventi da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 30 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D., alla chiusura di ogni esercizio sociale, è tenuto alla predisposizione del Bilancio Sociale o Rendiconto di cassa, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti pervenuti all'Associazione.

Tale bilancio, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, con le modalità stabilite per le deliberazioni assembleari in sede ordinaria.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della sua approvazione, il bilancio deve essere depositato nella sede sociale, per la consultazione degli associati. Il C.D. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio (articolo 13 comma 6 Codice Terzo settore).

Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1, del Codice Terzo settore, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

-Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti

per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuta a cura dello stesso organo, se presente;

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri dell'associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Art. 32 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

DECORRENZA

Art. 33 – L'efficacia delle suddette norme statutarie e la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, ossia dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea ed in ogni caso all'operatività del RUNT (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

RINVIO

Art 34 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal "Codice del Terzo Settore" e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Si procede alla votazione e i presenti aventi diritto di voto approvano all'unanimità il testo del nuovo statuto.

L'Assemblea dei Soci autorizza inoltre il Consiglio direttivo ad apportare allo Statuto ogni ulteriore modifica necessaria richiesta dalle Autorità per renderlo conforme alla nuova normativa del Terzo Settore senza dover convocare nuovamente l'Assemblea.

(omissis)

L'Assemblea si chiude alle ore 17:30.

Roma, 3 ottobre 2020

MEDU MEDICI PER I DIRITTI UMANI

La Presidente Marie-Aude Tavoso

La Segretaria Micol Stivala

STATUTO
MEDICI PER I DIRITTI UMANI
Associazione ETS

Art 1 – Lo statuto è in adeguamento, ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 ex. Art. 82 co. 3 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione denominata "MEDICI PER I DIRITTI UMANI ETS" (in sigla MEDU ETS), da ora in avanti denominata "associazione".

Art. 2 - L'Associazione ha Sede legale in Roma, Via dei Zeno n. 10, CAP 00176.

Per gli scopi istituzionali l'associazione si articola in Sede nazionale e Sedi territoriali. Solo il Consiglio Direttivo (nel seguito indicato con C.D.) ha la facoltà di istituire Sedi territoriali.

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

SCOPO

Art. 4 – L'Associazione ha lo scopo di svolgere e promuovere, sia in Italia che all'estero, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, attività di carattere sanitario ed educativo rivolte alle popolazioni emarginate e vulnerabili, per il raggiungimento del loro benessere fisico, mentale e sociale. Le attività che svolge l'Associazione sono comprese in quelle rientranti nell'articolo 5 comma 1 lettere b), c) e d) del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione, oltre a prestare assistenza alle persone colpite da eventi dannosi anche collettivi quali catastrofi naturali e guerre, testimonia e denuncia le violazioni del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani in qualsiasi contesto si trovi ad agire.

L'Associazione é aconfessionale, apartitica e non persegue alcun scopo di lucro.

Art. 5 – Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo precedente l'Associazione:

- porta assistenza sanitaria alle popolazioni più vulnerabili nelle situazioni di crisi;
- promuove l'impegno volontario di medici ed altri operatori professionali della salute, cosi come di cittadini e professionisti di altre discipline necessari alle sue azioni;
- sviluppa all'interno della società civile spazi democratici e partecipativi per la promozione del diritto alla salute e degli altri diritti umani;
- sostiene iniziative di cooperazione internazionale che valorizzino il ruolo dei partner locali e che rendano le popolazioni protagoniste del proprio sviluppo;
- promuove attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, sia in ambito nazione e che

internazionale, al fine di favorire la conoscenza e la presa di coscienza del diritto alla salute e più in generale dei diritti umani;

-svolge attività di selezione e formazione dei volontari ed attività di studio, ricerca ed organizzazione di corsi, seminari e convegni su argomenti di interesse della Associazione;

- si riserva di svolgere tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti.

Partendo dalla pratica medica ed in totale indipendenza, l'Associazione:

- individua i rischi di crisi e le minacce alla salute e alla dignità con il fine di contribuire alla loro prevenzione;
- ricerca la cooperazione di altri partner per azioni di solidarietà al di là dell'area della salute;
- denuncia con una azione di testimonianza le violazioni dei diritti umani ed in particolare l'esclusione dal diritto alla salute;
- sviluppa nuovi approcci e nuove pratiche di salute pubblica, fondati sul rispetto della dignità umana e delle diverse culture dei popoli;
- si impegna ad intrattenere una relazione di totale trasparenza con i suoi donatori.

Per il perseguimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile e opportuna, purché riconducibile all'oggetto sociale sopra individuato.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti identificati dal Consiglio Direttivo nei limiti stabiliti dalle norme di Legge.

L'Associazione può esercitare a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

ARTICOLAZIONE

Art. 6 - Tutte le attività dell'Associazione Medici pari Diritti Umani, in carenza di esplicite indicazioni, sono svolte dalla Sede nazionale e programmate e dirette dal C.D. Per gruppi di soci operanti in territori limitati, allo scopo di favorire lo svolgimento di attività e progetti regionali, locali ed internazionali nonché una presenza associativa diffusa sul territorio, il C.D. può istituire con propria deliberazione delle Sedi territoriali operative e stabilirne l'afferenza alla Sede nazionale. Le Sedi territoriali sono costituite da gruppi di Soci e/o sostenitori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione in connessione con la struttura organizzativa e secondo un regolamento preventivamente approvato dai Consiglio Direttivo.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE SOCI EFFETTIVI

Art. 7 - I soci si distinguono in soci ordinari e soci benemeriti.

Art. 8 – I soci ordinari hanno tutti uguali diritti e doveri ed in particolare hanno uguale diritto dì voto nelle Assemblee sia ordinane che straordinarie e all'elettorato sia attivo che passivo.

Sono soci ordinari coloro che prestano attività professionale o comunque operativa nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione per un minimo di 80 ore annuali come anche tutti coloro che abbiano effettuato una missione umanitaria per conto di Medici per Diritti Umani. Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal C.D.

L'ammissione di un nuovo socio che abbia presentato domanda, anche in formato elettronico, è decisa dal C.D. La domanda di ammissione, diretta al Presidente, deve essere presentata e sottoscritta da due soci con anzianità non inferiore ad un anno. Parte Integrante della domanda di associazione è la documentazione dell'attività svolta a favore della Associazione nella misura più sopra indicata. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del C.D., nel libro degli associati.

Contro l'eventuale decisione negativa del C.D., che in tal caso ha l'obbligo di motivarla entro 60 giorni dalla domanda, è ammesso il ricorso all'Assemblea nella sua prima seduta successiva alla decisione del C.D.

SOCI BENEMERITI

Art. 9 - Il C.D. può attribuire la qualifica di socio benemerito a persone fisiche in virtù di particolari servizi resi all'Associazione; con detta qualifica il socio acquisisce il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato passivo.

SOSTENITORI

Art. 10 - Sono sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al funzionamento dell'associazione pur non prestando la propria attività,

Il contributo annuo dei sostenitori deve essere stabilito in misura non inferiore a 5 (cinque) volte la quota associativa annuale.

I sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Sono riconosciuti infine come "Amici di Medici per i Diritti Umani" tutti coloro che, pur non essendo soci o sostenitori, operano per realizzare le finalità dell'associazione.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 11 - I soci effettivi e benemeriti hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
5. prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci effettivi e benemeriti hanno il dovere di:

1. versare la quota annuale nei modi e nei tempi fissati dal C.D. pena la decadenza dalla qualifica di soci;
2. osservare lo statuto, il regolamento, le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal C.D. e gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.
3. tenere una condotta coerente alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 12 - La qualifica di socio non è trasmissibile e può venir meno per seguenti motivi:

a) recesso volontario, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio. In caso contrario, il socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa anche per l'anno successivo.

b) decadenza dichiarata dall'Assemblea generale dei soci su indicazione del C.D. per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) delibera di esclusione adottata dall'assemblea a norma dell'art.14 per accertati motivi di incompatibilità o per il mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12.

d) morte dell'associato.

Art. 13 - L'esclusione del socio può avvenire in seguito all'accertamento dell'esecuzione di azioni contrarie alle finalità ed allo spirito dell'Associazione.

Qualora giunga circostanziata notizia al C.D. del compimento di dette azioni da parte di un socio, il C.D. con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, può decidere di sospendere cautelativamente il socio, rimettendo la pratica al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero in caso contrario all'Assemblea.

Entro sessanta giorni il Collegio dei Probiviri, se nominato, pronuncerà il suo giudizio motivato che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. In ogni caso l'esclusione del socio dovrà

essere deliberata dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. L'esclusione ha effetto immediato e non dà diritto ad alcuna parte o quota dei beni dell'Associazione né ad alcun rimborso della quota associativa pagata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea generale, dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Organo di controllo;

d) il Collegio dei probiviri, se nominato.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 15 - L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci di MEDU. In essa hanno diritto al voto tutti i soci effettivi e benemeriti in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea determina le linee dì politica generale dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria dal C.D. almeno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e del preventivo economico finanziario dell'esercizio in corso. L'assemblea ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività svolte preparata dal C.D., vota la relazione, i bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via straordinaria dal C.D. o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 16 - La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante l'invio, da parte del segretario, di lettera di convocazione´ (anche in forma elettronica) ai soci almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea,

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo dell'Assemblea e l'elenco degli argomenti da trattare.

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea gli associati potranno farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio presente non potrà tuttavia avere più di due deleghe.

Art. 17 - L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto dì voto. In seconda convocazione, che potrà avvenire mezz'ora dopo la prima, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sull'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che pure potrà avvenire mezz'ora dopo la prima qualora sia intervenuto un numero dì soci perlomeno pari a quello dei componenti del CD. più uno. L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega, salvo le eccezioni di cui agli artt. 19 e 31.

L'Assemblea é presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, che nomina un Segretario verbalizzante dell'adunanza. Spetta al Presidente o ad un socio da lui delegato constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Il segretario redige e firma, unitamente al Presidente, il verbale delle riunioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata dì mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art 18 - Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal C.D. o da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, nonché per approvare il regolamento stesso, é indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed un voto favorevole e dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Il C.D. è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, eletti fra gli associati. Non sono eleggibili coloro che siano negli organi dirigenti di altre associazioni che operano in campo umanitario.

Il C.D. può avvalersi anche invitandoli ad intervenire in Consiglio a scopo consultivo, di esperti e tecnici. Il Coordinatore generale partecipa con carattere consultivo alle sedute del C.D.

Il C.D. è eletto dall'Assemblea generale dei soci. I suoi membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituito, che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 20 - Il C.D. elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, Tesoriere, ed Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in connessione alla carica rivestita o ad altri incarichi speciali ricevuti che siano stati preventivamente autorizzati dal C.D. e risultino debitamente documentate.

Art. 21 - Il C.D. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta viene convocato dal presidente oppure, quando ne viene fatta domanda, da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In mancanza di una regolare convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti suoi componenti.

Le riunioni sono convocate di regola con un preavviso di sette giorni.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica e sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di ambedue, da chi venga designato dai presenti, assistito dal segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige e firma unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni.

Il C.D. dichiara la decadenza di un suo componente qualora questi non abbia partecipato a tre sedute consecutive senza valide giustificazioni.

Art. 22 - Al C.D. sono affidate, secondo le linee stabilite dall'Assemblea generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

C.D. può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Il C.D. nomina il Coordinatore generale della struttura operativa. Il C.D. ogni anno determina l'ammontare delle quote sociali e redige il Bilancio preventivo e consuntivo su proposta del Tesoriere, d'intesa con il Coordinatore generale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi ed in giudizio.

I compiti del Presidente sono:

a) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) convocare, presiedere e dirigere il C.D.;

c) predisporre, sentito il C.D. la relazione annuale sulla situazione organizzativa e sulle attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Art. 24 - I membri del C.D. che hanno assunto le funzioni di tesoriere e di segretario svolgono le seguenti funzioni:

Tesoriere: é incaricato della gestione dei fondi societari, predispone il bilancio preventivo e consuntivo d'intesa con il Coordinatore generale, riferisce all'Assemblea della gestione economica; coordina la raccolta dei fondi qualora non ci siano soci all'uopo dedicati, raccoglie e controlla la correttezza dei documenti contabili delle Sedi territoriali, segnala al C.D. le eventuali anomalie dei suddetti,

Segretario: predispone gli ordini del giorno delle riunioni del C.D., cura i verbali di dette riunioni.

Il C.D. può inoltre individuare tra i suoi membri ed eventualmente tra membri cooptati, responsabili della progettazione di nuove attività e della realizzazione di progetti.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 – L' Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui al comma 1, articolo 31 del Codice del Terzo settore, la Revisione Legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 – Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 27 - L'Assemblea degli associati, qualora ne ravvisi la necessità, elegge 3 (tre) associati che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminare collegialmente il comportamento di associati che risulti non consono alle finalità e allo spirito dell'Associazione.

I probiviri riferiscono di norma per scritto al C.D.

I probiviri sono inoltre i garanti del rispetto delle regole generali dell'Associazione.

COORDINATORE GENERALE

Art. 28 - Il Coordinatore generale (nel seguito indicato con C.g.) ha la responsabilità, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, del coordinamento delle attività e dell'Amministrazione nonché della gestione del personale e dei collaboratori dell'Associazione.

Il C.g. predispone e trasmette al Comitato Direttivo — d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti spesa. — proposte di delibera sulle attività, i progetti, le iniziative dell'Associazione, nonché sull'assunzione del personale e dei contratti di collaborazione.

Il C.g. é responsabile della cassa e delle decisioni operative di spesa, quali derivano dal bilancio di esercizio e dalle delibere del Comitato Direttivo.

Il C.g. coadiuva il Presidente, il Comitato Direttivo ed il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione annuale sulle attività dell'Associazione e della gestione del patrimonio.

Il C.g. d'intesa con il Presidente ed il Tesoriere, può assumere provvedimenti d'urgenza, informandone il Comitato Direttivo nella riunione dello stesso immediatamente successiva.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 29 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalla dotazione iniziale e risultante dall'Atto Costitutivo;

b) dalle quote associative;

c) dalle contribuzioni degli associati e dai contributi ordinari e/o straordinari e/o da qualsiasi altra oblazione, erogazione, lascito, sussidio e contributo pubblico o privato che dovesse pervenire nonché da ogni altro bene che pervenga nella disponibilità dell'Associazione;

d) da altri eventuali proventi da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 30 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il C.D., alla chiusura di ogni esercizio sociale, è tenuto alla predisposizione del Bilancio Sociale o Rendiconto di cassa, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti pervenuti all'Associazione.

Tale bilancio, deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, con le modalità stabilite per le deliberazioni assembleari in sede ordinaria.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della sua approvazione, il bilancio deve essere depositato nella sede sociale, per la consultazione degli associati. Il C.D. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore eventualmente svolte, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio (articolo 13 comma 6 Codice Terzo settore).

Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1, del Codice Terzo settore, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 31 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

-Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

-Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

-Libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuta a cura dello stesso organo, se presente;

-Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi previsti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri dell'associazione previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Art. 32 - In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

DECORRENZA

Art 33 – L'efficacia delle suddette norme statutarie e la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore, ossia dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea ed in ogni caso all'operatività del RUNT (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

RINVIO

Art 34 – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal "Codice del Terzo Settore" e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

MEDICI PER I DIRITTI UMANI

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale II di Roma - Ufficio territoriale di Roma 5 - Tuscolano